

## **Industria: Accordo 16 novembre 2010 (formazione 16 ore)**

Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil

Settori: Edilizia, Industria

Addì, 16 novembre 2010, in Roma

Tra Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil

- premesso che il tema della formazione dei lavoratori riveste carattere prioritario nel settore dell'edilizia con l'obiettivo di migliorare la qualità professionale e la produttività del personale;
- visto quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;
- in attuazione di quanto specificatamente previsto dall'art. 91, comma 44, del CCNL 18 giugno 2008<sup>1</sup>;
- visto quanto espressamente precisato con la lettera congiunta siglata dalle parti sottoscritte il 7 ottobre 2008 in riferimento all'allegato 21 del verbale di accordo del 18 giugno 2008;
- considerato l'esito positivo della sperimentazione avviata il 1° gennaio 2009 relativa al corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza per i lavoratori, italiani e stranieri, di primo ingresso nel settore;
- riconosciuto il ruolo fondamentale delle Scuole Edili territoriali nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi;

si conviene che

le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato art. 91, comma 44, del CCNL 18 giugno 2008 sono confermate.

Le Scuole Edili, pertanto, proseguiranno i corsi relativi alle 16 ore, con programmazione temporale che dovrà tener conto delle necessità organizzative dei singoli enti.

Letto, confermato e sottoscritto.

---

<sup>1</sup> **Verbale di Accordo del 18 giugno 2008 tra ANCE e la Fe.n.e.a.l. – U.I.L., la F.i.l.c.a. – C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a. – C.G.I.L.**

**Art. 91 - Formazione professionale** (comma 44)

Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dal 1 gennaio 2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale.

Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni:

- a) le imprese edili si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa edile territoriale che "in automatico" trasmetterà la comunicazione alla Scuola edile;
- b) la Scuola edile territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all'art. 22, lett. a), D.Lgs. n. 626/1994). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell'assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall'art. 110 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza.

La Scuola edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istituire i corsi formativi, la Scuola edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e a rimborsare all'impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l'orario di lavoro;

- c) la Cassa edile territoriale trasmetterà a CNCE-Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale scuola edile;
- d) entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la giornata nazionale della formazione nelle costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola edile territoriale un progetto di sviluppo professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell'orario di lavoro.